

Civile Ord. Sez. 6 Num. 32708 Anno 2019

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI

Relatore: ABETE LUIGI

Data pubblicazione: 12/12/2019

ORDINANZA

sul ricorso 19909 - 2018 R.G. proposto da:

LIPPOLIS VITO ANTONIO - c.f. LPPVNT31C14E038C - POLIGNANO ADDOLORATA ANGELA - PLGDLR33D51H096D - rappresentati e difesi in virtù di procura speciale a margine del ricorso dall'avvocato Antonio Sanasi ed elettivamente domiciliati in Roma, alla via dei Gracchi, n. 278, presso lo studio dell'avvocato Claudia Cannizzaro.

RICORRENTI

contro

MINISTERO della GIUSTIZIA - c.f. 80184430587 - in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, domicilia per legge.

CONTRORICORRENTE - RICORRENTE INCIDENTALE

avverso il decreto n. 3965/2017 della corte d'appello di Bari,

udita la relazione in camera di consiglio del 5 giugno 2019 del consigliere dott. Luigi Abete,

 1



MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

Con ricorso *ex lege* n. 89/2001 depositato in data 22.2.2017 alla corte d'appello di Bari Vito Antonio Lippolis e Addolorata Angela Polignano si dolevano per l'irragionevole durata – pari a sei anni, undici mesi e venti giorni - del giudizio *ex art. 617, 2° co., cod. proc. civ.* proposto innanzi al tribunale di Bari e definito con il rigetto dell'opposizione agli atti esecutivi.

Con decreto del 30.5.2017 il consigliere designato, determinata in complessivi tre anni la durata irragionevole del giudizio "presupposto" e tenuto conto dell'esito negativo dell'opposizione nonché dell'entità degli interessi in gioco, ingiungeva al Ministero della Giustizia il pagamento a ciascun ricorrente della somma di euro 800,00, oltre interessi.

Si opponevano Vito Antonio Lippolis e Addolorata Angela Polignano.


Il Ministero della Giustizia veniva dichiarato contumace.

Con decreto n. 3965/2017 la corte d'appello di Bari rigettava l'opposizione.

Evidenziava la corte che la durata del giudizio "presupposto" doveva computarsi non già a far data dal 5.8.2008, di del deposito del ricorso *ex art. 617, 2° co., cod. proc. civ.*, bensì a far data dal 31.7.2009, di della notifica dell'atto di citazione con cui era stato introdotto il giudizio di merito; che di conseguenza il consigliere designato aveva correttamente determinato in tre anni la durata dell'opposizione "presupposta".

Evidenziava altresì che appieno si giustificava la quantificazione dell'indennizzo nell'importo minimo di euro 400,00; che al contempo l'integrale rigetto dell'opposizione legittimava l'operata riduzione di 1/3.

Avverso tale decreto hanno proposto ricorso Vito Antonio Lippolis e Addolorata Angela Polignano; ne hanno chiesto sulla scorta di due motivi la cassazione con ogni conseguente provvedimento anche in ordine alle spese.

 2



Il Ministero della Giustizia ha depositato controricorso, contenente ricorso incidentale articolato in cinque motivi; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l'avverso ricorso ed accogliersi il ricorso incidentale con vittoria delle spese.

Con il **primo motivo** i ricorrenti **principali** denunciano ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione o falsa applicazione degli artt. 617, 618 e 39 cod. proc. civ. e dell'art. 2 della legge n. 89/2001 in combinato disposto con l'art. 6, par. 1, della C.E.D.U. nonché degli artt. 111, 6° e 7° co., Cost. e degli artt. 112 e 132 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ.; il vizio di motivazione omessa, apparente, perplessa o incomprensibile.

Deducedono che il giudizio "presupposto" di opposizione agli atti esecutivi ha avuto inizio il 5.8.2008, dì del deposito del ricorso ex art. 617, 2° co., cod. proc. civ., sicché ha avuto una durata di sei anni, undici mesi e venti giorni e quindi una durata "irragionevole" di quattro anni e non già di tre.

Il primo motivo del ricorso principale va respinto.

Ed invero questa Corte con riferimento all'opposizione agli atti esecutivi spiega che a norma dell'art. 618, 2° co., cod. proc. civ. - nel testo sostituito dall'art. 15 della legge n. 52 del 2006 - l'introduzione del giudizio di merito nel termine perentorio fissato dal giudice dell'esecuzione deve avvenire all'esito dell'esaurimento della fase sommaria di cui al 1° co. dello stesso art. 618 cod. proc. civ. (*cf. Cass. (ord.) 7.12.2018, n. 31694; Cass. (ord.) 7.11.2012, n. 19264; Cass. (ord.) sez. lav. 6.4.2017, n. 8874. Negli stessi termini, con riferimento all'opposizione all'esecuzione, cfr., tra le altre, Cass. 29.5.2014, n. 12055*), "previa [soggiunge il 2° co. dell'art. 618 cod. proc. civ.] iscrizione a ruolo a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all'art. 163 *bis*, o altri se previsti, ridotti della metà".

 3




Su tale scorta in nessun modo può essere recepito l'assunto dei ricorrenti secondo cui "la <pendenza> della lite sussiste sin dal momento in cui viene introdotta la fase sommaria del procedimento, con il deposito del ricorso" (*così ricorso principale, pag. 7*).

E vanno, viceversa, appieno condivisi il rilievo della corte di Bari secondo cui l'art. 618, 2° co., cod. proc. civ. "àncora <l'introduzione del giudizio di merito> non alla presentazione del ricorso al giudice dell'esecuzione ex art. 617 comma 2° c.p.c. (chiaramente finalizzata solo all'eventuale (...) sospensione della procedura [esecutiva]), bensì al[la] (...) proposizione dell'atto introduttivo del giudizio nel termine perentorio fissato dal giudice dell'esecuzione" (*così decreto impugnato, pag. 8*). Ed il rilievo ulteriore secondo cui, se "la fase che si svolge dinanzi al giudice dell'esecuzione (...) fosse *tout court* da ricomprendersi nel <giudizio di merito> (...), potrebbe accadere che la medesima fase processuale (...) sia computata due volte ai fini della L. n. 89/2001 (...)" (*così decreto impugnato, pagg. 11 - 12*).

Evidentemente alla luce dei testuali surriferiti rilievi non solo non si configurano i pretesi *errores in procedendo*, ma del tutto ingiustificata è l'asserita apparenza dell'impianto motivazionale dell'impugnato *dictum*.

In verità è propriamente nel quadro della strutturazione in chiave "bifasica" - recepita dall'elaborazione giurisprudenziale di questa Corte (*cf. tra le altre Cass. 8.2.2016, n. 2490, in motivazione*) - delle opposizioni esecutive che *in toto* si legittima, agli effetti della legge n. 89/2001, l'identificazione dell'opposizione agli atti esecutivi (*e, si soggiunge, dell'opposizione all'esecuzione*) con il "giudizio di merito" di cui all'art. 618, 2° co., cod. proc. civ. (*e, si soggiunge, di cui all'art. 616 cod. proc. civ.*).

 4



Con il **secondo motivo** i ricorrenti **principali** denunciano ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione o falsa applicazione degli artt. 24, 111, 1°, 2°, 6° e 7° co., Cost., degli artt. 112 e 132 cod. proc. civ., dell'art. 118 disp. att. cod. proc. civ., degli artt. 6, 13 e 41 della C.E.D.U., dell'art. 1 del Protocollo addizionale e dei parametri fissati dalla Corte E.D.U. e dell'art. 2 della legge n. 89/2001; il vizio di motivazione omessa, apparente, perplessa o incomprensibile.

Deducono che la corte di Bari avrebbe dovuto quantificare il "moltiplicatore" annuo in conformità ai parametri frutto dell'elaborazione della Corte E.D.U. ovvero in euro 750,00 per ciascuno dei primi tre anni di irragionevole durata ed in euro 1.000,00 per ciascuno degli anni successivi.

Deducono che erano da applicare i parametri operanti alla data di deposito - 24.7.2015 - della sentenza che ha definito il giudizio "presupposto"; che la corte di Bari ha omesso l'indicazione degli elementi cui ha ancorato, ai fini della quantificazione del "moltiplicatore", il suo convincimento; che le modifiche apportate dall'art. 1 della legge n. 208/2015 all'art. 2 *bis*, 1° co., della legge n. 89/2001 sono costituzionalmente illegittime.

Il secondo motivo del ricorso principale del pari va respinto.

Si ribadisce che il ricorso per equa riparazione, datato 21.2.2017 (*cf. ricorso principale, pag. 2*), è stato depositato in data 22.2.2017 (*cf. decreto impugnato, pag. 1*).

Si applica quindi, senz'altro, *ratione temporis* la disciplina di cui all'art. 2 *bis* - rubricato "misura dell'indennizzo" - della legge n. 89/2001, come modificata, a decorrere dall'1.1.2016, dalla legge n. 208/2015.

Evidentemente la corte di Bari ha dapprima determinato il *quantum* dell'indennizzo nella misura minima prevista dall'art. 2 *bis*, 1° co., della legge n.

5



89/2001; dipoi ha applicato – in considerazione dell'esito negativo del giudizio "presupposto" - la decurtazione di 1/3 prevista dall'art. 2 *bis*, 1° co. *ter*, della legge n. 89/2001 (*cf. decreto impugnato, pagg. 18 - 19*).

Cosicché per nulla si configurano le denunciate violazioni o false applicazioni di norme di diritto.

Ciò tanto più ché, con riferimento alla disciplina in tema di equa riparazione antecedente all'1.1.2016, questa Corte ha spiegato che la liquidazione di un indennizzo in misura inferiore a quella ordinariamente applicata dalla Corte E.D.U. non costituisce, a rigore, violazione di legge (*cf. Cass. 7.11.2011, n. 23029*); che, segnatamente, la Corte E.D.U. in numerosi giudizi di lunga durata davanti alle giurisdizioni amministrative, nei quali gli interessati non risultavano aver sollecitato la trattazione o la definizione del processo mostrando di avervi scarso interesse, ha liquidato un indennizzo forfetario per l'intera durata del giudizio che, suddiviso per il numero di anni, è risultato, di regola, oscillante tra gli importi di euro 350,00 e quello di euro 550,00 per anno (*cf. Cass. 6.9.2012, n. 14974*).

Del resto, del pari con riferimento alla disciplina antecedente all'1.1.2016, questa Corte ha reputato, seppur specificamente in tema di equa riparazione da irragionevole durata del processo fallimentare, che è congrua la liquidazione dell'indennizzo nella misura solitamente riconosciuta per i giudizi amministrativi protrattisi oltre dieci anni, rapportata su base annua a circa euro 500,00 (*cf. Cass. 16.7.2014, n. 16311; cf. altresì Cass. (ord.) 19.5.2017, n. 12696*).

Per altro verso, in tema di equa riparazione, l'art. 2 *bis* della legge n. 89 del 2001 (*nella formulazione, applicabile "ratione temporis", derivante dalle modifiche introdotte dalla legge n. 208 del 2015*), relativo alla misura ed ai criteri di determinazione dell'indennizzo per l'irragionevole durata del processo, rimette

 6



al prudente apprezzamento del giudice di merito - sindacabile in sede di legittimità nei soli limiti ammessi dall'art. 360, n. 5, cod. proc. civ. - la scelta del "moltiplicatore" annuo, compreso tra il minimo ed il massimo ivi indicati, da applicare al ritardo nella definizione del processo "presupposto", orientando il "quantum" della liquidazione equitativa sulla base dei parametri di valutazione, tra quelli elencati nel 2° co. dell'art. 2 *bis* citato, che appaiano maggiormente significativi nel caso specifico (cfr. Cass. (ord.) 1.2.2019, n. 3157).

Dunque è essenzialmente nel solco del novello n. 5 del 1° co. dell'art. 360 cod. pro. civ. ed alla luce dell'insegnamento n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte che si impone il vaglio degli asseriti vizi motivazionali.

In questi termini l'*iter* motivazionale che sorregge l'impugnato *dictum* risulta, pur *in parte qua*, assolutamente congruo e esaustivo.

E' da escludere, da un lato, che taluna delle figure di "anomalia motivazionale" destinate ad acquisire significato alla stregua della summenzionata pronuncia delle sezioni unite possa scorgersi in relazione alle motivazioni cui la corte di merito ha, *in parte qua*, ancorato il suo *dictum*.

In particolare la corte di merito non solo ha dato atto dell'esito infausto della ("*presupposta*") opposizione ex art. 617 cod. proc. civ., ma ha specificato (*alla luce delle motivazioni della sentenza assunta a definizione dell'opposizione agli atti esecutivi: cfr. decreto impugnato, pag. 17*) che i ricorrenti avevano proposto opposizione "nonostante fossero assolutamente privi di interesse ad agire" (*così decreto impugnato, pag. 17*), sicché limitata era l'entità della "posta in gioco" ed esiguo il "patema d'animo" (*cfr. decreto impugnato, pag. 18*).

E' da ritenere, dall'altro, che la corte di merito per nulla ha ommesso la disamina dei profili rilevanti ai fini della quantificazione del "moltiplicatore".

 7



Non ha ragion d'essere (è manifestamente infondata) infine la *quaestio legitimitatis* che il secondo mezzo del ricorso principale pure veicola.


Difatti questo Giudice spiega che, in tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo amministrativo, è legittima la liquidazione di un indennizzo inferiore alla soglia minima (*pari ad € 500,00 per anno*) ove tale riduzione si giustifichi alla luce della specifica natura e rilevanza dell'oggetto del giudizio nonché [*è il caso di specie*] del comportamento processuale delle parti (*cf. Cass. 3.2.2017, n. 2995*). E spiega ancora che l'indennizzo per durata irragionevole del processo non deve sovracompensare il danno, neppure se il giudizio presupposto aveva carattere non bagatellare, sicché è legittima l'applicazione di un "moltiplicatore" annuo congruo alla posta in gioco, seppur inferiore allo *standard* giurisprudenziale (*cf. Cass. 2.11.2015, n. 22385*).

Con il **primo motivo** il ricorrente **incidentale** denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 4 della legge n. 89/2001.

Deduce che ha errato la corte distrettuale allorché ha reputato applicabile la sospensione feriale dei termini al termine semestrale di decadenza di cui all'art. 4 della legge n. 89/2001; che invero il termine di cui all'art. 4 cit. ha natura sostanziale e non già processuale.

Deduce dunque che l'avverso iniziale ricorso per "equa riparazione" è stato proposto il 22.2.2017, allorché il termine di cui all'art. 4 della legge n. 89/2001, a far data dal 25.7.2016, di in cui la decisione che ha concluso il giudizio "presupposto" è divenuta definitiva, era già – il 25.1.2017 - decorso.

Con il **secondo motivo** il ricorrente **incidentale** denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 4 della legge n. 89/2001.

 8



Deduce che l'erronea assimilazione del termine di decadenza di cui all'art. 4 della legge n. 89/2001 ai termini processuali, importa inevitabilmente la necessità del ricorso alla procedura alternativa di mediazione, "con relativo superamento dell'esclusività del ricorso al rimedio giurisdizionale" (*così ricorso, pag. 11*).

Con il **terzo motivo** il ricorrente **incidentale** denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 4 della legge n. 89/2001.


Deduce che riconoscere natura processuale al termine di decadenza di cui all'art. 4 della legge n. 89/2001 rende in taluni casi inapplicabile la sospensione feriale dei termini al termine "lungo" per l'impugnazione.

Con il **quarto motivo** il ricorrente **incidentale** denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 4 della legge n. 89/2001.

Deduce che l'interpretazione adeguatrice dell'art. 4 della legge n. 89/2001 induce ad escludere l'operatività della sospensione feriale dei termini.

Con il **quinto motivo** il ricorrente **incidentale** denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 4 della legge n. 89/2001.

Deduce che il termine "lungo" di impugnazione della sentenza che ha definito il giudizio "presupposto", in dipendenza dell'inizio della fase di merito dell'opposizione agli atti esecutivi in epoca successiva al 4.7.2009, era pari a sei mesi e non già ad un anno; che conseguentemente la sentenza che ha concluso il giudizio "presupposto", siccome depositata il 24.6.2015, è divenuta definitiva il 24.1.2016, all'esito del decorso del termine semestrale maggiorato della sospensione feriale.

 9



Deduce dunque che alla data – 22.2.2017 - di deposito del ricorso *ex lege* n. 89/2001 il termine semestrale di decadenza di cui all'art. 4 della legge n. 89/2001 era ampiamente decorso.

I motivi di ricorso incidentale sono strettamente connessi; il che ne giustifica la disamina contestuale; i medesimi mezzi di impugnazione in ogni caso sono **inammissibili** ai sensi dell'art. 360 *bis*, n. 1, cod. proc. civ..

Invero la corte territoriale, in ordine alla *quaestiones iuris* che i motivi di ricorso incidentale involgono, ha statuito in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte di legittimità.

Propriamente questa Corte spiega che, poiché fra i termini per i quali l'art. 1 della legge n. 742/1969 prevede la sospensione nel periodo feriale vanno ricompresi non solo i termini inerenti alle fasi successive all'introduzione del processo, ma anche il termine entro il quale il processo stesso deve essere instaurato, allorché l'azione in giudizio rappresenti, per il titolare del diritto, l'unico rimedio per fare valere il diritto stesso, detta sospensione si applica anche al termine di sei mesi previsto dall'art. 4 della legge n. 89/2001 per la proposizione della domanda di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo (*cf. Cass. 18.3.2016, n. 5423; Cass. 11.3.2009, n. 5895; Cass. (ord.) 6.6.2018, n. 14493*).

E spiega ulteriormente – il che rileva precipuamente in relazione al quinto motivo del ricorso incidentale – che l'opposizione agli atti esecutivi, pur essendo distinta, dopo le modifiche introdotte dalla legge 24.2.2006, n. 52, in due fasi, la prima sommaria e la seconda a cognizione piena, costituisce un unico procedimento, sicché ai fini dell'applicazione del termine d'impugnazione di sei mesi, previsto dall'art. 327 cod. proc. civ., nella nuova formulazione, ed applicabile ai giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore (4.7.2009) della legge

 10



18.6.2009, n. 69, rileva il momento in cui è stata introdotta la fase sommaria, con il deposito del ricorso dinanzi al giudice dell'esecuzione (cfr. Cass. 7.5.2015, n. 9246, e Cass. 12.4.2017, n. 9352, seppur in ordine all'opposizione all'esecuzione).

Nella fattispecie quindi rileva la data del 5.8.2008, di del deposito del ricorso ex art. 617 cod. proc. civ., antecedente al 4.7.2009, sicché il termine "lungo" per l'impugnazione della sentenza conclusiva del giudizio "presupposto" era pari ad un anno e non già a sei mesi.

In dipendenza del rigetto del ricorso principale e della declaratoria di inammissibilità del ricorso incidentale, *id est* della reciproca soccombenza, si giustifica l'integrale compensazione delle spese del presente giudizio.

Ai sensi dell'art. 10 d.p.r. n. 115/2002 non è soggetto a contributo unificato il giudizio di equa riparazione *ex lege* n. 89/2001. Il che rende inapplicabile l'art. 13, 1° co. *quater*, d.p.r. n. 115/2002 (cfr. Cass. sez. un. n. 11915/2014).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale; dichiara inammissibile il ricorso incidentale; compensa integralmente le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della VI sez. civ. – Sottosezione II della Corte Suprema di Cassazione, il 5 giugno 2019.